

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE delle RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana ” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 che reca disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012;
- VISTA** la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;
- VISTO** il decreto dell'Assessore Regionale dell'Economia n. 856 dell'11 maggio 2012 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
- VISTA** la legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 “*Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 del 02/12/2011, S.O. n° 49 ed in particolare il suo articolo 3, comma 1, lettera a);
- VISTA** la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009* “, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 del 20.05.09, ed in particolare il suo articolo 18;
- VISTO** il decreto D.V.B. n. 294 del 22.02.2012 con il quale è stata riprodotta la somma di €. 5.500.000,00 a valere sul capitolo 542976 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2012 – rubrica Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, Dipartimento Regionale per gli Interventi Strutturali in Agricoltura;
- VISTA** la convenzione sottoscritta tra il Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura e l'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 29.03.2012 al n. 4696;
- CONSIDERATO** che l'aiuto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e s.m.i. può essere concesso secondo le modalità previste dai regolamenti in de minimis - Regolamento (CE) n. 1535/2007 e Regolamento (CE) n. 1998/2006;
- CONSIDERATO** che ai sensi della lettera a), comma 1, articolo 3, della LR n. 25/2012 è necessario disciplinare le modalità e le procedure per la concessione dei contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali;
- RICHIAMATO** l'atto di indirizzo contenuto nel D.A. n. 11 del 19.04.2012, con il quale l'Assessore regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha impartito le direttive riguardanti le modalità istruttorie connesse ai procedimenti amministrativi in attuazione dei Programmi comunitari, nazionali e regionali, finalizzate alla semplificazione delle procedure e all'accelerazione della spesa;

RITENUTO di dovere approvare il modello di domanda di ammissibilità all'aiuto previsto dalla lettera a), comma 1, articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e la relativa modulistica;

A' TERMINI delle vigenti disposizioni;

DECRETA

ART. 1) Sono approvate le disposizioni applicative dell'aiuto previsto dalla lettera a), comma 1, articolo 3, della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 , contenute nell'allegato A - nella formulazione allegata al presente decreto - erogato secondo le modalità previste dai regolamenti in de minimis - Regolamento (CE) n. 1535/2007 e Regolamento (CE) n. 1998/2006.

ART. 2) E' approvato il modello di domanda per l'ammissibilità all'aiuto previsto dalla lettera a), comma 1, articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e la relativa modulistica, costituenti parti integranti e sostanziali del presente decreto.

ART. 3) I modelli di delibera assembleare di aumento del capitale sociale e di procura all'incasso del contributo in conto capitale ed alla restituzione del contributo erogato in caso di revoca dell'agevolazione - documentazione necessaria per la liquidazione del contributo in conto capitale - saranno approvati con successivo decreto assessoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché nei siti internet dell'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione, all'indirizzo ww.ircac.it e dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.

Palermo, lì **10 agosto 2012**

L'Assessore delle Risorse Agricole e Alimentari
(On.le Prof. Francesco Aiello)
FIRMATO

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari

Modalità e procedure per la concessione dei contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali

LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2009, N. 6 – Articolo 18 e s.m.i.

1. Premessa e riferimenti normativi

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 del 02/12/2011, S.O. n° 49 è stata pubblicata la legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 ed in particolare il suo articolo 3, comma 1, lettera a) che modifica l'art.18 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6, prevedendo la concessione di contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale sociale.

Con le presenti disposizioni sono definite le modalità e le procedure per gli interventi sopra indicati, da attuare secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 e dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.

2. Scopo

Scopo dell'intervento è di sostenere il rafforzamento patrimoniale delle cooperative e delle società di capitali attraverso contributi in conto capitale destinati ai soci delle stesse per consentire un miglioramento della struttura finanziaria e patrimoniale delle aziende.

3. Aiuti in “ de minimis”

I contributi in conto capitale concessi secondo le presenti disposizioni ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (“regolamento de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007 e del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

Il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione dei prodotti agricoli; in quest'ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, sezione A dal codice A 01.11.10 fino al codice A 01.50.00 compreso (Elenco 1, allegato alle presenti direttive).

Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE; in quest'ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, rientranti nell'allegato Elenco n. 2.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti. .

Per il socio impresa agricola della cooperativa o della società di capitali la capitalizzazione sottoscritta grazie al contributo in conto capitale della Regione Sicilia costituisce aiuto pubblico rientrante nel regime de minimis. A tal fine, l'importo dell'aiuto da prendere in considerazione ai fini dei massimali previsti dai suddetti regolamenti comunitari è l'importo del contributo in conto capitale che verrà concesso all'impresa beneficiaria.

I predetti contributi in conto capitale non sono concedibili ad imprese «in difficoltà», come definite ai sensi del comma 7, art. 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. 214 del 09.08.2008.

Per quanto riguarda l'agriturismo, si chiarisce che tale attività, in base alle definizioni recate dall'art. 2135 del c.c. rientra pienamente tra le attività agricole ed è assoggettata al regime de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006.

4. Limiti e condizioni dell'intervento

I contributi in conto capitale sono destinati ai soci delle cooperative e delle società di capitali che deliberano un aumento del capitale sociale e non possono superare la misura del 50 per cento dell'aumento del capitale sottoscritto e deliberato dagli stessi soci.

L'importo massimo del contributo in conto capitale per ogni socio impresa agricola non può essere superiore a € 7.500,00 per le imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli e € 200.000,00 per le imprese nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE e per le imprese agrituristiche.

L'importo massimo del contributo in conto capitale complessivo per tutti i soci imprese agricole di ogni cooperativa o società di capitali non può essere superiore a 500.000,00 euro.

In caso di recesso o esclusione del socio dalla compagine sociale della cooperativa o della società di capitali o di riduzione della propria quota di capitale sociale prima di 3 anni dalla data di erogazione dell'intero contributo, si procederà alla revoca del contributo erogato ed il socio sarà tenuto a restituire il contributo in conto capitale.

L'intero aumento del capitale sociale agevolato, per una durata di almeno 3 anni, non potrà essere destinato a copertura di perdite di esercizio della cooperativa o della società di capitali.

Il versamento delle quote di capitale sociale sottoscritto dai soci delle cooperative o delle società di capitali può essere effettuato in un massimo di tre quote annuali, rispettivamente le prime due del 30% e la terza del 40% (il periodo massimo di tre anni, superato il quale vi è la revoca dello stesso contributo, è stabilito a decorrere dalla data della delibera IRCAC di liquidazione del contributo).

Prima della liquidazione del contributo in conto capitale, la cooperativa o la società di capitali dovrà produrre la documentazione attestante il versamento delle quote sociali dei soci che hanno provveduto alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale.

Detto versamento deve avvenire attraverso immissione di nuova liquidità e non può essere attuato, ad esempio, attraverso compensazioni con crediti vantati dal socio nei confronti della cooperativa o della società di capitali o precedenti versamenti in conto aumento capitale sociale.

L'impresa beneficiaria dell'agevolazione dovrà rilasciare procura alla cooperativa o alla società di capitali per la riscossione del contributo concesso alla stessa contenente, altresì, l'impegno solidale ed indivisibile del mandante e del mandatario a restituire detto contributo nel caso di revoca dell'agevolazione.

Resta inteso che le provvidenze sono concesse in relazione alle disponibilità finanziarie recate dagli stanziamenti in bilancio.

5. Dotazione finanziaria

Per l'attuazione della norma è prevista una dotazione finanziaria di 5,5 milioni di euro, così ripartita:

- **€. 3.850.000,00** destinati ai coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia (70% della dotazione totale)

- **€. 1.650.000,00** destinati alle altre figure economiche (30% della dotazione totale).

Nel caso in cui si verificano economie, le stesse potranno essere utilizzate per successivi avvisi.

6. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari degli interventi agevolativi sono gli imprenditori agricoli soci di società cooperative o di società di capitali, aventi sede nel territorio della Regione Siciliana. Gli imprenditori agricoli, così come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, anche operanti nel settore dell'agriturismo, devono risultare titolari di imprese agricole, singole o associate, iscritte presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al Registro delle imprese, aventi qualsiasi forma giuridica (ditta individuale, impresa familiare, società agricola semplice, società in accomandita semplice, ecc.) e con sede in Sicilia. Inoltre, devono aver costituito il fascicolo aziendale presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

Nell'ambito della dotazione finanziaria disponibile sarà data priorità ai coltivatori diretti e/o Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e alle cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia, destinando loro il 70% delle risorse; la rimanente quota è destinata alle altre figure imprenditoriali.

Sono esclusi i soggetti:

- che non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo sottoposti a procedure concorsuali e ad amministrazione controllata;
- che hanno dei procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n. 159/2011 o nei cui confronti sussistano cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011;
- che si trovino in "difficoltà" », secondo la definizione contenuta nel comma 7, art. 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. 214 del 09.08.2008.

Per potere presentare richiesta collettiva, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 25/2011 la cooperativa o la società di capitali deve essere "società agricola" - ossia società che abbia come oggetto sociale l'esclusivo esercizio di attività agricole di cui all'art. 2135 C.C. e tale indicazione deve risultare dalla ragione o dalla denominazione sociale (comma 1, art. 2 del D.Legs. n. 99/2004).

7. Procedure

Dovendo rispettare la priorità prevista dal comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e s.m.i. - coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali ed cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia – la procedura per la concessione dei contributi in conto capitale prevede diverse fasi procedurali:

- **AMMISSIBILITA' E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE** (Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura);
- **LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE (I.R.C.A.C.);**
- **CONTROLLI** (Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura).

7.1 Ammissibilità al contributo in conto capitale

7.1.1 Presentazione delle richieste di ammissibilità

Le richieste di ammissibilità, redatte su apposita modulistica, vanno presentate al Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura dalle ore 8.00 del **1 ottobre 2012** e fino alle ore 17.00 del **2 Ottobre 2012**.

Al fine di assicurare il rispetto cronologico le istanze dovranno essere presentate utilizzando la PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo serviziosupportoimprese@pec.prsicilia.it; a tale scopo farà fede la data e l'ora di ricezione della posta elettronica certificata.

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le richieste inviate da una casella di posta elettronica certificata, sottoscritte nell'originale, scansate con firma e trasmesse, con una fotocopia del documento di identità, in formato pdf/a.

7.1.2 Presentazione della documentazione

Nei siti internet dell'Istituto Regionale per il Credito alle Cooperative, all'indirizzo ww.ircac.it e dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste saranno pubblicate le due graduatorie delle imprese che potranno usufruire delle agevolazioni previste, rispettando le priorità stabilite dalla norma e seguendo l'ordine cronologico di arrivo.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie sui siti dell'IRCAC e dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, le cooperative o le società di capitali - per conto dei soci che intendono procedere all'aumento del capitale sociale - dovranno inoltrare la documentazione cartacea prevista al punto **7.1.3**.

La documentazione dovrà pervenire, brevi manu, mezzo posta, corriere autorizzato, al seguente indirizzo:

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura
Servizio III – U.O. n. 32
Viale Regione Siciliana, 2771
90145 PALERMO

Il plico contenente la documentazione cartacea deve riportare sull'esterno la seguente dicitura: Capitalizzazione di cooperative e società di capitali.

7.1.3 Documentazione a corredo della domanda

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

Per la cooperativa o la società di capitali:

- *Copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;*
- *Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla competente CCIAA, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante l'insussistenza di procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n. 159/2011 e di cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, redatta su apposita modulistica, allegata al presente (Mod_B Dichiarazione cooperativa/società);*
- *Dichiarazioni sostitutive di atto notorio riguardanti l'insussistenza di procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n. 159/2011 e di cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, redatte su apposita modulistica, allegata al presente (Mod_C Dichiarazione sostitutiva della "Comunicazione Antimafia"- Amministratori);*
- Copia conforme all'originale della delibera dell'Organo di Amministrazione con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il contributo in conto capitale, per conto dei soci, che hanno presentato istanza di aumento della quota di capitale sociale alla cooperativa o alla società di capitali, ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento; detta delibera dovrà contenere, inoltre, l'autorizzazione al legale rappresentante a sottoscrivere l'impegno alla restituzione del contributo in conto capitale concesso ai soci nell'ipotesi di revoca dell'agevolazione;*
- *Copia dell'ultimo bilancio, con le relazioni di rito, la delibera di approvazione ed i visti di deposito;*
- *Copia del libro soci;*
- *Consenso al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 n.196 "codice in materia di protezione di dati personali" rilasciato su apposita modulistica, allegata al presente;*
- *Copia dell'attestato di revisione (per le cooperative).*

Per i soci Imprese individuali:

- *Scheda di validazione del Fascicolo aziendale;*

- *Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla competente CCIAA, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante l'insussistenza di procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n. 159/2011 e di cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, redatta su apposita modulistica, allegata al presente (Mod_A Dichiarazione ditta individuale);*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare di impresa, attestante l'iscrizione alla gestione previdenziale coltivatori diretti dell'INPS o il riconoscimento della qualifica di IAP (Mod_CD/IAP)*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare di impresa, attestante che l'impresa non ha mai beneficiato di agevolazioni a titolo di "de minimis"; in caso contrario la dichiarazione dovrà specificarne la data di concessione, la normativa di riferimento, la natura, l'oggetto e l'importo;*
- *Consenso al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 n.196 "codice in materia di protezione di dati personali" rilasciato su apposita modulistica, allegata al presente;*
- *Copia di un valido documento di riconoscimento;*

Per i soci Imprese associate, cooperative e società:

Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora pertinente

- *Copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;*
- *Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla competente CCIAA, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante l'insussistenza di procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n. 159/2011 e di cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, redatta su apposita modulistica, allegata al presente (Mod_B Dichiarazione cooperativa/società);*
- *Dichiarazioni sostitutive di atto notorio riguardanti l'insussistenza di procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n. 159/2011 e di cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, redatte su apposita modulistica, allegata al presente (Mod_C Dichiarazione sostitutiva della "Comunicazione Antimafia"- Amministratori);*
- *Copia della delibera dell'organo competente con la quale è stata assunta la decisione di chiedere il contributo in conto capitale e di aumentare la propria quota di capitale sociale nella cooperativa o nella società di capitali e si è autorizzato il legale rappresentante a conferire alla stessa procura per la riscossione del contributo concesso e per la restituzione di detto contributo nel caso di revoca dell'agevolazione;*
- *Copia dell'ultimo bilancio, con le relazioni di rito, la delibera di approvazione ed i visti di deposito;*
- *Copia dell'attestato di revisione (per le cooperative).*

7.1.4 Procedura per l'istruttoria delle domande di ammissione alle agevolazioni

Al fine di assicurare la priorità alle figure previste dal comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e s.m.i. - coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia - si dispone che tale priorità sarà assicurata a livello finanziario, destinando il 70% delle risorse al finanziamento dei soggetti di cui alla norma e la rimanente quota alle altre figure imprenditoriali.

I due elenchi verranno redatti in ordine cronologico, eventuali economie potranno essere utilizzate per finanziare gli elenchi in deroga alle predette percentuali.

L'attività istruttoria verificherà la corretta compilazione della domanda, la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, nonché accerterà il rispetto dei requisiti e delle limitazioni previsti dalla normativa degli aiuti "de minimis".

7.2 Concessione del contributo in conto capitale – Graduatoria

Il Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura, accertati i requisiti di ammissibilità, provvederà ad emettere il Decreto contenente la graduatoria delle imprese agricole e gli importi di contributo in conto capitale ammessi all'agevolazione e provvederà a trasmettere tutta la documentazione all'IRCAC per la liquidazione.

7.3 Liquidazione contributo in conto capitale

L'IRCAC provvederà ad adottare la delibera per la liquidazione dei contributi in conto capitale in favore delle imprese agricole socie delle cooperative e delle società di capitali previa acquisizione e verifica della seguente documentazione:

- *Copia conforme all'originale della delibera assembleare, redatta secondo apposita modulistica, di aumento del capitale sociale della cooperativa o della società di capitali, contenente l'obbligo dei soci sottoscrittori a versare il 50 per cento dell'aumento a carico degli stessi prima della liquidazione del contributo in conto capitale, nonché l'obbligo a mantenere la propria partecipazione nel capitale sociale della cooperativa o della società di capitali e di non ridurre la propria quota di capitale sociale prima di 3 anni dalla data di erogazione dell'intero contributo. La delibera dovrà, inoltre, contenere, l'autorizzazione al legale rappresentante per la restituzione del contributo stesso, nell'ipotesi di recesso o esclusione del socio dalla compagine sociale della cooperativa o della società di capitali o di riduzione della propria quota di capitale sociale prima di 3 anni dalla data di erogazione dell'intero contributo.*
- *Copia conforme all'originale del libro soci da cui risulti la sottoscrizione delle quote di aumento di capitale sociale dei singoli soci;*
- *Procura rilasciata dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione alla cooperativa o alla società di capitali per la riscossione del contributo in conto capitale concesso alla stessa contenente, altresì, l'impegno solidale ed indivisibile del mandante e del mandatario a restituire detto contributo nel caso di revoca dell'agevolazione nelle ipotesi previste dal punto 4., redatta secondo apposita modulistica.*

La liquidazione dei contributi in conto capitale avverrà, da parte dell'IRCAC, previa acquisizione e verifica delle seguente documentazione:

- *Copia conforme all'originale del libro soci da cui risulti il versamento della quota sociale sottoscritta dai soci;*
- *Copia dei bonifici bancari relativi al versamento della quota sociale sottoscritta dal socio della cooperativa o della società di capitali.*

7.4 Controlli

Per la durata di 3 anni, dalla data di erogazione dell'intero contributo, le cooperative o le società di capitali dovranno produrre agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, competenti per provincia, la documentazione attestante il mantenimento delle condizioni di cui al punto 4.

In particolare, dovranno produrre, ogni 12 mesi, copia conforme all'originale del libro soci da cui si evinca la permanenza nella compagine sociale dei soci che hanno provveduto all'aumento del capitale sociale ed il possesso delle quote sociali degli stessi, come risultanti all'atto dell'erogazione dell'agevolazione. Dovranno, inoltre, produrre i bilanci relativi ai 3 esercizi sociali successivi all'erogazione da cui si evinca che l'aumento del capitale sociale non è stato destinato a copertura di eventuali perdite di esercizio.